

§ 3.10.30 - L.R. 3 febbraio 2010, n. 1.

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi sul territorio ligure (1)

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 03/02/2010)

Art. 1.
(Finalità)

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi metereologici verificatisi sul territorio ligure nei periodi indicati agli articoli 2 e 2 bis, è istituito un Fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico-F.I.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 4.600.000,00, al fine di sostenere il ripristino dell'operatività delle imprese danneggiate da tali eventi (2) .

Art. 2.
(Interventi in caso di dichiarazione dello stato di emergenza) (10)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure negli anni 2009, 2010, 2011 e 2014, per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, tramite la concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche. (11)

2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato (3) .

3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi (4) .

4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e successive modifiche e integrazioni.

5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attività di F.I.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la F.I.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

5 bis. La Regione favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. (5)

Art. 2 bis.

(Interventi in caso di emergenza di rilevanza regionale) (6)
(7)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato, altresì, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, riconosciuti come eventi emergenziali di interesse regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi sul territorio ligure negli anni 2012, 2013 e 2014, tramite la concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche. (8)

2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.

3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi.

4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, della convenzione di cui all'articolo 2, comma 5. (9)

5 bis. La Regione, tramite il Fondo di cui all'articolo 1, favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. (12)

Art. 3.
(Norma in materia di aiuti di Stato)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 4.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l'esercizio 2010:

- Stato di previsione dell'Entrata

Aumento di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3. "Recuperi e rimborsi di natura diversa".

- Stato di previsione della Spesa

Iscrizione di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese".

1 bis. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge a favore delle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici del 2014 si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l'esercizio 2014:

- Stato di previsione dell'Entrata

Aumento di euro 16.220.730,00 in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.3.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa".

- Stato di previsione della Spesa

Iscrizione di euro 16.220.730,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese. (13)

Art. 4 bis.

(Risorse giacenti sul Fondo) (14)

1. Le disponibilità residue del Fondo di cui all'articolo 1, pari ad euro 4.019.801,00, sono utilizzate per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2014.

Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Note

(1) Titolo già modificato dall' art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 17, dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 2, dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2013, n. 37 e dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .

(2) Comma già modificato dall' art. 2 della L.R. 9 novembre 2010, n. 17, così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 31 e dall'art. 2 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 . Vedi anche l'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 34.

(3) Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 34 .

(4) Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 34 .

(5) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 31, già modificato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2013, n.2, così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 6 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .

(6) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 2 .

(7) Rubrica già modificata dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 6, così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2013, n. 37 e dall'art. 4 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .

(8) Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 6, ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2013, n. 37 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .

(9) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 6.

(10) Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .

(11) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .

(12) Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .

(13) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .

(14) Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 21 ottobre 2014, n. 27 .